

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 novembre 2000, n. 6104.

Annulla TAR Umbria, 1 febbraio 2000, n. 40.

Un eventuale strappo nella busta contenente le schede votate non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a determinare la nullità delle operazioni elettorali.

Omissis.

Circa le disposizioni che prescrivono la chiusura e suggellazione del materiale elettorale, la giurisprudenza ha segnalato che la lacerazione del plico contenente le schede valide di una sezione elettorale, in mancanza di concreti elementi che possano indurre la convinzione di una effettiva manomissione del materiale elettorale, è irrilevante ai fini della veridicità del materiale stesso (C. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, n. 470; nello stesso senso, sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1253).

Nella specie, le modalità di lacerazione del plico non denotavano di per sé in maniera univoca che tale lacerazione fosse di origine dolosa piuttosto che accidentale: anche l'appellata, del resto, non ha potuto formulare al riguardo che mere congetture.

Né sono stati riscontrati altri elementi idonei a sorreggere il convincimento dei primi giudici circa la possibilità di una effettiva manomissione del materiale elettorale.

Anzi, il fatto che in sede di verifica sia stata rinvenuta tra le schede annullate della sezione di riferimento una scheda valida votata per l'attuale appellante principale non conforta l'assunto dell'appellata circa la preordinazione della pretesa manomissione all'interesse elettorale del suo avversario.

Contrariamente poi a quanto ritenuto dai primi giudici, né verbali né tabelle di scrutinio erano contenuti esclusivamente nel plico rinvenuto lacerato: un altro esemplare degli stessi, infatti, era contenuto in diversi plichi, regolarmente chiusi e sigillati, così da rendere l'ipotetica manomissione del primo plico inutile.

Nemmeno rileva il pericolo, adombrato dall'appellata, che la manomissione abbia ad oggetto interventi di validazione di schede contestate.

Il principio di strumentalità delle forme, infatti, richiede che il pericolo di alterazione del risultato della volontà popolare abbia carattere di concretezza: diversamente opinando, qualsiasi inosservanza di disposizioni del procedimento elettorale implicherebbe automaticamente la nullità delle operazioni elettorali.

Omissis.